

**PROPOSTE DI MODIFICHE**  
**ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI**  
**CONTRATTI PUBBLICI PROPOSTE DAL**  
**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E**  
**GEOMETRI LAUREATI E RECEPITE NEL**  
**DOCUMENTO TRASMESSO DALLA RETE DELLE**  
**PROFESSIONI TECNICHE**

**Roma, gennaio 2023**

---

## PREMESSA

A seguito dell'emanazione della legge 21 giugno 2020 n. 120 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) è stato introdotto

### l'Art. 6. Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50](#), è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. *(comma modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021, poi dall'art. 6-quater della legge n. 233 del 2021)*

2. **Il collegio consultivo tecnico è formato**, a scelta della stazione appaltante, **da tre componenti, o cinque** in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, **dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici**, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. *(comma così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera e), legge n. 108 del 2021)*

*Omissis commi da 3 a 8*

9. Sono abrogati i [commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.](#)

---

Il testo del comma 2 dell'art.6 presenta, ad avviso di questo Consiglio, un profilo di dubbia legittimità e irragionevolezza ove esclude la figura del tecnico geometra libero professionista di poter fare parte del Collegio consultivo tecnico. Tra le censure è possibile sicuramente includere:

- 1. Il geometra libero professionista è abilitato ex Lege a poter progettare e dirigere opere pubbliche per conto della P.A.;*
- 2. L'attività di consulenza e competenza da apportare nell'organismo collegiale, sulla base dell'esperienza professionale, è equipollente a quella degli ingegneri ed architetti;*
- 3. Le funzioni da svolgere non attengono a compiti per i quali vi sia una limitazione e/o differenziazione funzionale prevista dal vigente ordinamento;*
- 4. L'immotivata esclusione della categoria dei geometri, dall'Organismo consultivo in parola, si appalesa come una artificiosa discriminazione e limitazione all'accesso al mercato del lavoro;*

In riferimento a tali rilievi, riportiamo il presente documento di sintesi che reca, come già anticipato, emendamenti all'art.215 c.1, disciplinato dall'Allegato V.2 dello schema preliminare dei Contratti Pubblici in attuazione all'art.1 della Legge 21.06.2022, n°78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" su cui è assolutamente necessario intervenire.

Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agevolmente comprendere quali le modifiche testuali proposte relativamente alle quali è prioritario intervenire.

<i>Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"</i>	
<b>LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC</b>	
<b>Formazione del Collegio e compensi</b>	
<b>Art.215 c.1 -Allegato V.2</b>	
<b>Titolo II</b>	
<p><b>Allegato V.2</b></p> <p><i>Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.</i></p> <p><i>ARTICOLO 1. Formazione del Collegio e compensi</i></p> <p>1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.</p>	<p><b>Allegato V.2 modificato</b></p> <p><i>Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.</i></p> <p><i>ARTICOLO 1. Formazione del Collegio e compensi</i></p> <p>1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, <b>geologi, geometri</b>, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.</p>
<p><b>COMMENTO:</b></p> <p>La modifica è volta a sancire l'inserimento delle figure professionali del tecnico geologo e del tecnico geometra, esperti in materia di lavori pubblici, nella costituzione del Collegio Tecnico Consultivo alla stessa stregua degli ingegneri ed architetti.</p>	